

Dott. Cosimo Tomaselli  
Via Gagliardi 13  
30173 Mestre VE

Mestre 12/06/2013

Oggetto: diffida all'esercizio di attività di studio odontoiatrico e ordinanza di chiusura dell'attività in difetto di autorizzazione es LR 22/2002, pratica n.2011/417506

Alla dottoressa  
Elisabetta Piccin  
Viale Ancona 59  
30172 Mestre Ve

p.c. Azienda Ulss 12  
Dipartimento di Prevenzione  
P.le San Giustinian 11/D  
30174 Zelarino Ve

p.c. dott. Giuliano Nicolin  
presidente CAO  
c/o Ordine dei Medici  
Via Mestrina 86  
30172 Mestre Ve

In relazione alla diffida prot.gen.2013/220658 il sottoscritto

#### PREMESSO

- Che la diffida in oggetto risulta imprecisa, contraddittoria e infondata
- Che l'art.192 nulla inferisce all'attività libero-professionale o odontoiatrica di alcun genere, riguardando piuttosto la vigilanza sugli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti;
- Che il sottoscritto non rientra nelle strutture di cui all'articolo 193 TULS poiché esercita l'attività in un gabinetto dentistico e non in un ambulatorio (essendo prevalente l'attività professionale sulla struttura organizzativa e strumentale) e neppure in un ospedale o una casa di cura;
- Che peraltro il sottoscritto non esercita attività di odontostomatologia né esegue interventi chirurgici né svolge altre attività tali da mettere in pericolo la salute dei pazienti;
- Che il Comune non ha adeguatamente controdedotto alle osservazioni del sottoscritto, avendole liquidate con un "sebbene" (terzo capoverso pagina 2 della diffida di cui all'oggetto), laddove invece sarebbe stato onere del Comune provare che il sottoscritto non risulta titolare di un gabinetto dentistico ma di un ambulatorio o un "ospedale";
- Che se davvero è noto, come afferma lo stesso Comune, che il DLgs 502/92 e successive modificazioni e leggi applicative regionali, tra cui appunto la LR 22/2002, hanno "implicitamente abrogate" le disposizioni relative agli articoli 192 e 193 del TULS, lasciando "in essere solo il comma relativo all'ammenda", non si comprende perché l'ufficio scrivente ordini di cessare l'attività (sanzione eventualmente abrogata secondo il Comune) e non commini invece l'ammenda.

- Che in ogni caso il Comune non precisa il fondamento giuridico dell'ordinanza di chiusura, in quanto non è chiaro se si basi sul fatto che ritiene l'attività del sottoscritto equiparabile a quella di una struttura ex 193 TULS oppure che effettui attività rischiose per la sicurezza del paziente come richiamate nell'art.8 DLgs 502/1992 e succ.mod. e di conseguenza affine all'art.194 del TULS (articolo tuttavia che il comune sembra non ritenere pertinente alla vicenda del sottoscritto). Di nessuna ipotesi comunque fornisce alcuna prova, limitandosi per la prima ipotesi ad un “sebbene”, e non approfondendo in alcun modo l'attività del sottoscritto per quel che riguarda la sicurezza del paziente per la seconda.
- Che il comune indica erroneamente come termine per il ricorso al TAR 30 e non 60 giorni (ultimo capoverso terza pagina);

tutto ciò premesso

#### INFORMA

di aver dato mandato ad un legale di presentare ricorso al TAR nei termini di legge

(... omissis ...)

Distinti saluti.

Cordialità  
dott.Cosimo Tomaselli